

Segreteria Generale  
Roma, 06/04/2020

Agli Affiliati e Tesserati  
della Federazione Italiana Nuoto  
a mezzo portale

e, p.c.

Ai Comitati Territoriali della FIN  
Loro sedi.

Oggetto: schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai sensi dell'art. 96, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

In considerazione della grande attesa sul decreto in oggetto da parte del mondo sportivo, si ritiene utile comunicare lo schema del provvedimento licenziato in data odierna dal MEF inviato alla firma del Ministro.

In sintesi, si elencano i punti essenziali dello schema di decreto il quale prevede che:

- ✓ L'indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020 è riconosciuta nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, ai titolari di rapporti di collaborazione, già in essere alla data del 23 febbraio 2020 e ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, presso le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le Discipline sportive associate, nonché presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma I, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfino i seguenti requisiti:
  - a) le società e associazioni sportive dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, nel Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI;
  - b) gli altri organismi sportivi di cui al presente comma devono comunque essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI.



- ✓ L'indennità non è cumulabile con le prestazioni e le indennità di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, e non è, altresì, riconosciuta a coloro che, nel mese di marzo 2020, hanno percepito il reddito di cittadinanza.
- ✓ Hanno diritto all'indennità i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 67, comma I, lettera m), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 27 del medesimo decreto-legge. **Le risorse sono prioritariamente destinate ai richiedenti che, nell'anno 2019, non hanno percepito compensi superiori complessivamente a 10.000 euro.** Le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue.
- ✓ Non consentono di percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del d.P.R. n. 917 del 1986, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del D.P.R. n. 917 del 1986, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.
- ✓ Gli aventi diritto possono chiedere l'erogazione dell'indennità da parte di Sport e Salute s.p.a. presentando la domanda, entro il 30 aprile 2020, attraverso la piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto. La domanda deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
  - a) dati anagrafici, tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza, recapiti di posta elettronica e telefonici;
  - b) dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
  - c) IBAN dell'avente diritto;
  - d) assenso al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente e secondo l'apposita informativa pubblicata nella piattaforma informatica di cui all'articolo 5 del decreto;
  - e) dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000" n. 445, sotto la propria responsabilità, di preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020 e pendente alla data di entrata in vigore del DL 18 del 2020, di sussistenza del requisito di cui all'articolo 3 del decreto in commento in merito al non percepimento di altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020, nonché di non essere già percettore delle prestazioni o delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge n.18 del 2020, né del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4 del 2019.
- ✓ Devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda i seguenti documenti:
  - a) copia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido dell'avente diritto;



- b) copia del contratto di collaborazione, o della lettera di incarico;
- c) solo in assenza dei documenti di cui alla lettera b), copia della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del compenso nel mese di febbraio 2020.
- ✓ Sport e Salute, al fine adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 96, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, rende operative una piattaforma a informatica per fornire agli interessati informazioni chiare e complete circa le modalità di presentazione della domanda e per svolgere gli adempimenti a tal fine necessari.
- ✓ La piattaforma consente agli utenti di procedere, previo accreditamento alla stessa, alla presentazione formale della domanda e dei documenti previsti dal decreto.
- ✓ Sport e Salute s.p.a., ricevute e acquisite le domande attraverso la procedura di cui agli articoli 4 e 5 del decreto, fatto salvo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 3, comma I, del medesimo decreto, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione, assicurato con il rilascio, attraverso la piattaforma informatica di una notifica di avvenuta ricezione della stessa.
- ✓ Sport e Salute s.p.a. verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata alla stessa ed effettua idonei controlli, a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive fornite.
- ✓ Sport e Salute effettua verifiche e controlli a campione, anche in loco, presso gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni.
- ✓ Sport e Salute può chiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari in relazione alla peculiarità della fattispecie o integrazioni documentali in caso di domande incomplete, che dovranno pervenire entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza dal diritto all'indennità.
- ✓ Le domande di indennità, se complete di tutta la documentazione richiesta, sono approvate in ordine cronologico di ricevimento.
- ✓ Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, Sport e Salute s.p.a. eroga l'indennità direttamente all'avente diritto, esclusivamente tramite bonifico bancario sul codice IBAN indicato nella domanda.
- ✓ Le indennità sono erogate sino a concorrenza dell'apposito stanziamento nella disponibilità di Sport e Salute s.p.a., che riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- ✓ Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 7 del decreto e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.



- ✓ Qualora dal monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.
- ✓ Agli oneri di cui al presente decreto si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie trasferite a Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Si auspica un intervento correttivo, anche in sede di conversione del decreto denominato "Cura Italia" o in altro provvedimento, affinché si possa integrare la dotazione finanziaria disponibile per erogare agli aventi diritto l'indennità in argomento, attualmente oggettivamente insufficiente.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza